

STATUTO

"FONDAZIONE ITALIANA PER L'AUTISMO ONLUS"

Art. 1 - Denominazione e sede

Su iniziativa dell'ANGSA – Associazione Nazionale Genitori soggetti Autistici; dell' ANMIC - Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili; dell'APRI - Associazione per la Ricerca Italiana sulla Sindrome di Down, l'autismo e il danno cerebrale; della FAND - Federazione Associazioni Nazionali Disabili; della FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap; della Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus; della Fondazione Marino per l'Autismo Onlus; della Fondazione Radio Magica Onlus; della SIPED - Società Italiana di Pedagogia; della SINPIA - Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza; della Piccola Casa della Divina Provvidenza detta Cottolengo di Torino, è costituita la Fondazione Internazionale di Partecipazione "Fondazione Italiana per l'Autismo Onlus" (di seguito, in breve: "Fondazione"), con sede in Roma. Rappresentanze, delegazioni ed uffici potranno essere istituiti in Italia e all'Estero, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile.

La denominazione "Fondazione Italiana per l'Autismo Onlus" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 - Finalità

1. La Fondazione nasce per il perseguimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

In particolare, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs 117/17, la Fondazione favorirà e realizzerà le seguenti attività di interesse generale:

- a) ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi del richiamato articolo 5, lettera h);
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché con riguardo alle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi del richiamato articolo 5, lettera d);
- c) assistenza, riabilitazione, cura e più in generale prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, prevalentemente nell'ambito dei disturbi dello spettro autistico, ai sensi del richiamato articolo 5, lettera c);
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs 117/17, ai sensi del richiamato articolo 5, lettera i).

In particolare, la Fondazione, al fine di perseguire i menzionati scopi, intende

- a) sostenere Istituti di ricerca, finalizzati allo sviluppo delle metodologie didattiche, alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione, alla individuazione precoce ed alla diagnosi dei disturbi dello spettro autistico;
- b) promuovere Campus di ricerca universitari nazionali ed internazionali;
- c) sostenere, attraverso la ricerca, iniziative di innovazione metodologica nella formazione del personale della scuola, dei familiari, della sanità, dei servizi sociali ivi incluso quello degli ordini, collegi, consigli e associazioni professionali;
- d) promuovere iniziative di sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, mirate a potenziare la base scientifica e tecnologica nazionale nonché a generare imprenditorialità in attività innovative;
- e) sostenere progetti di ricerca applicata a breve/medio termine che prevedano ricadute sul piano dei servizi pubblici ed in particolare su quello sanitario, nonché della crescita culturale della società nel suo complesso oppure ricadute sul piano tecnologico e acquisizione di processi di partenariato tra scienza e mondo produttivo a sostegno della ricerca strategica delle imprese;
- f) sostenere progetti di ricerca applicata, clinica e organizzativa che prevedano ricadute su una o più di queste aree: qualità di vita delle persone con autismo e con disabilità, qualità dei servizi dedicati alle persone con autismo e con disabilità, in particolare per quello sanitario, crescita culturale della società nel suo complesso, inclusione sociale con particolare riferimento all'inclusione lavorativa;
- g) sviluppare reti di cooperazione nazionale ed internazionale incentivanti il richiamo di ricercatori italiani attivi all'estero e di personalità scientifiche di livello internazionale nonché la mobilità tra Università, enti pubblici di ricerca, centri di ricerca privati;
- h) promuovere il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, locali, nazionali, comunitari, esteri o internazionali nel perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- i) promuovere l'internazionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca, o di utilità sociale, anche nell'area della pedagogia sociale e speciale, secondo le finalità della Fondazione, anche mediante il sostegno e la partecipazione a progetti o iniziative congiunte con altri soggetti, finanziati con fondi pubblici o privati, nazionali, comunitari stranieri o internazionali;

Art. 3 - Attività

1. Ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs 117/17 la Fondazione, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, potrà esercitare attività diverse che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

2. Inoltre, la Fondazione, intende promuovere ogni attività idonea al raggiungimento dei suoi scopi, tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) realizzare iniziative di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui all'articolo 7 del D.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La Fondazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del

- lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, anche attraverso canali televisivi, network ed ogni altro mezzo funzionale a tale scopo, per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- b) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri: accensione di mutui; richiesta di contributi o di altre forme di intervento, con ogni tipo di garanzia anche reale, destinati ai beni oggetto degli scopi della Fondazione; sottoscrizione di atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni pubblici; stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili sui pubblici registri, con enti pubblici o privati, giudicate opportune per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - c) amministrare e gestire sia i beni di cui è proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, sia i beni comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa;
 - d) promuovere intese con fondazioni, enti, associazioni ed istituti, italiani e stranieri, per l'organizzazione di seminari o incontri ovvero per la conduzione di ricerche;
 - e) sostenere le attività di studio e di ricerca attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio e/o assegni di ricerca;
 - f) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;
 - g) svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali, e nei limiti delle leggi vigenti, attività di carattere commerciale nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo e del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti secondo la legge italiana, o enti di altra natura, costituiti secondo leggi straniere, ivi compreso il trust; svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4 - Fondo Patrimoniale

Il Fondo Patrimoniale della Fondazione è costituito:

- a) dalle somme versate e dai beni conferiti, come risulta dall'atto costitutivo;
- b) dalle elargizioni di enti o di privati, con espressa destinazione ad incremento del Fondo Patrimoniale della Fondazione;
- c) dai beni mobili e immobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo e destinati al Fondo Patrimoniale, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;
- d) dai proventi delle attività proprie che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- e) dai proventi, derivanti dalle contribuzioni, che il Consiglio di Amministrazione decida di imputare a patrimonio.

Art. 5 - Entrate

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione dispone:

- a) dei redditi del Fondo Patrimoniale di cui all'art. 4;
- b) delle somme che pervengano alla Fondazione da enti o privati interessati ai suoi fini o per servizi erogati e non destinate ad incremento del Fondo Patrimoniale;
- c) dei fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge, finalizzate a interventi sui beni che rientrano nel patrimonio della Fondazione e a ciascuna delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- d) dei contributi dei Benefattori, dei Sostenitori e degli Aderenti;

- e) degli eventuali residui attivi ed altri proventi attinenti l'attività di gestione, di promozione culturale e di qualsiasi altra attività posta in essere dalla Fondazione;
- f) delle somme derivate da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio e destinate con motivata delibera del Consiglio d'Amministrazione ad uso diverso dall'incremento del Fondo Patrimoniale. In caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni verrà sempre garantito il pieno rispetto delle finalità indicate dal testatore o dal donante;
- g) dei contributi pubblici o privati versati alla Fondazione per il raggiungimento delle sue finalità; dei proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- h) dai fondi pervenuti dalle attività di raccolta fondi di cui all'art. 3 del presente statuto;
- i) di ogni altra entrate compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017, ivi comprese quelle derivanti dalle società di capitali costituite e/o partecipate dalla Fondazione.

Le risorse della Fondazione comprensive di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata in ogni caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 6 - Fondo di Riserva

1. Il Consiglio d'Amministrazione potrà, entro due anni dalla costituzione della Fondazione, istituire in bilancio un Fondo di Riserva, accantonando gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reimpiegati nell'attività istituzionale.
2. Il Consiglio d'Amministrazione approva un piano annuale per l'impiego del Fondo di Riserva.

Art. 7 - Fondatori e Co Fondatori

1. Sono "Fondatori": ANGSA; ANMIC - Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili; APRI;; FAND - Federazione Associazioni Nazionali Disabili; FISH - Federazione Italiana per il superamento dell'Handicap; Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro; Fondazione Marino per l'Autismo; Fondazione Radio Magica Onlus; SIPED - Società Italiana di Pedagogia; SINPIA - Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza; Piccola Casa della Divina Provvidenza detta Cottolengo di Torino.

Possono assumere la qualifica di Co-Fondatori, previo assenso di tutti i soci Fondatori, le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano alla Fondazione nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 8 - Benefattori, Sostenitori e Aderenti

1. Saranno nominati Benefattori le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti pubblici o privati, italiani o stranieri, le cui elargizioni a favore della Fondazione siano di valore rilevante, periodicamente determinato dal Consiglio di Amministrazione e destinate all'incremento del Fondo Patrimoniale o alle attività della Fondazione.
2. Saranno nominati Sostenitori, le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti pubblici o privati, italiani o stranieri, che contribuiscono agli scopi della Fondazione con una elargizione la cui misura è determinata dal Consiglio di Amministrazione, oppure con attività, anche professionali, di particolare rilievo.
3. Saranno nominati Aderenti le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti pubblici o privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi

mediante contributi in denaro annuali o pluriennali. La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale la quota viene versata.

4. I Sostenitori e gli Aderenti possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

5. Le adesioni di Benefattori, Sostenitori e Aderenti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione che determina di volta in volta, in relazione al sostegno erogato, l'iscrizione nel Registro Benefattori, Sostenitori, Aderenti.

Art. 9 - Esclusione e recesso

1. Il Consiglio d'Amministrazione decide l'esclusione di Benefattori, Sostenitori e Aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- b) qualora persona fisica, sia stato dichiarato interdetto o inabilitato o abbia riportato condanna ad una pena che importi interdizione dai pubblici uffici;
- c) qualora persona giuridica o ente pubblico o privato, in presenza di estinzione, a qualsiasi titolo dovuta, di apertura di procedure di liquidazione, di fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

2. Benefattori, Sostenitori e Aderenti, possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso deve essere comunicato alla Fondazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata con firma digitale con un preavviso di 30 giorni. In ogni caso l'esclusione o il recesso non comportano la restituzione di quanto versato né danno diritto ad alcun rimborso dalla Fondazione.

3. I Fondatori e i Co-Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione eccetto per quanto indicato al § 1 del presente articolo e unicamente dal Consiglio di Indirizzo.

Art. 10 - Organi della Fondazione

1. Organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio d'Indirizzo;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori, qualora nominato;;
- f) il Collegio dei Probiviri; qualora nominato.

Art. 11 - Consiglio d'Indirizzo

1. Il Consiglio d'Indirizzo stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione.

2. Il Consiglio d'Indirizzo è costituito dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, e da tutti i Fondatori e Co-Fondatori attraverso propri rappresentanti.

3. Ai fini della migliore gestione della Fondazione, i soggetti che ne fanno parte sono raggruppati in tre categorie, a seconda delle finalità preminenti cui sono indirizzati:

- a) Soggetti che svolgono attività e perseguono prevalentemente obiettivi nell'ambito della ricerca scientifica, biologica, medica, psicologica, abilitativa, epidemiologica e dell'organizzazione dei servizi;

- b) Associazioni o fondazioni che riuniscono persone con disabilità o loro familiari;
- c) Soggetti che svolgono attività e perseguono prevalentemente obiettivi nell'ambito della ricerca metodologico didattica e per l'innovazione nel campo dell'inclusione scolastica e in ambito universitario.

Art. 12 — Funzioni e deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo

1. Spetta al Consiglio d'Indirizzo:

- a) nominare sei componenti del Consiglio d'Amministrazione, dei quali almeno uno tra quelli designati dalle associazioni o fondazioni che riuniscono persone con disabilità o loro familiari; almeno uno tra quelli designati dai soggetti che svolgono attività e perseguono prevalentemente obiettivi nell'ambito della ricerca scientifica; almeno uno tra quelli designati dai soggetti che svolgono attività nel campo dell'inclusione scolastica;
- b) nominare il Presidente della Fondazione;
- c) revocare il Presidente della Fondazione per giusta causa;
- d) nominare due componenti del Collegio dei Revisori;
- e) nominare due componenti del Collegio dei Probiviri ;
- f) determinare l'indennità di presenza e l'eventuale rimborso delle spese del Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) emanare ed eventualmente modificare le linee programmatiche d'indirizzo della Fondazione secondo un piano triennale;
- h) vigilare sull'attività del Consiglio d'Amministrazione;
- i) revocare i componenti del Consiglio d'Amministrazione di sua nomina;
- j) deliberare l'esclusione di Fondatori e Co Fondatori ai sensi dell'articolo 10.3 del presente Statuto.
- k) deliberare l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio dei Revisori;
- l) approvare il Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Sociale della Fondazione.

2. Il Consiglio d'Indirizzo è convocato e delibera secondo le stesse modalità stabilite per il Consiglio d'Amministrazione.

3. Il Consiglio d'indirizzo predispone un regolamento per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio d'amministrazione e lo approva con la maggioranza dei 3/5 dei suoi membri.

Art. 13 - Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto:

- a) da sei consiglieri nominati dal Consiglio d'Indirizzo;
- b) da un consigliere nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in carica che può revocarlo e sostituirlo in ogni momento dandone comunicazione al Presidente della FIA che ne prende atto.

Art. 14 — Durata, decadenza ed esclusione dell'incarico di Consigliere

1. I componenti del Consiglio d'Amministrazione durano in carica quattro anni dalla nomina e possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o di mancanza, per permanente impedimento o per decesso, vengono sostituiti dal Consiglio d'Indirizzo per il rimanente periodo.

2. Quando la nomina non viene accettata per iscritto entro 15 giorni dalla notifica avutane dal Presidente della Fondazione, si intende rifiutata. In tal caso si procede ad una nuova nomina.

3. I Consiglieri decadono per inattività se sono rimasti assenti per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, eccetto le assenze giustificate dovute a causa di forza maggiore.
4. Sono cause di esclusione dal Consiglio d'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
 - b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.
5. Le cause di esclusione si applicano anche al Presidente della Fondazione.
6. Il Presidente o un Consigliere escluso non potrà più ricoprire alcuna carica sociale nella Fondazione.

Art. 15 - Rimborso delle spese

1. Le cariche dei componenti del Consiglio d'Amministrazione sono a titolo gratuito. Possono essere rimborsate le spese sostenute, secondo massimali preventivamente approvati dal Consiglio medesimo.
2. Le cariche dei componenti del Consiglio d'Indirizzo sono a titolo gratuito. Possono essere rimborsate le spese sostenute, secondo massimali preventivamente approvate dal Consiglio medesimo.

Art. 16 - Funzioni del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione amministra il Fondo Patrimoniale e le entrate in via tanto ordinaria che straordinaria.
2. In particolare, il Consiglio d'Amministrazione:
 - a) approva il progetto di Bilancio d'Esercizio e il progetto di Bilancio Sociale della Fondazione, nonché il Bilancio Preventivo, e li sottopone al Consiglio d'Indirizzo entro e non oltre il 31 maggio;
 - b) approva gli investimenti del Fondo Patrimoniale;
 - c) delibera sui rimborsi spese dei componenti del medesimo Consiglio;
 - d) delibera sui contributi, sovvenzioni o collaborazioni da devolvere o conferire alle iniziative di altri enti che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;
 - e) delibera sull'accettazione delle eredità, dei legati, delle donazioni e dei lasciti;
 - f) delibera sugli acquisti dei beni immobili e mobili, stabilendone la destinazione;
 - g) delibera, con voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica, sulle alienazioni, vendite e qualsiasi altro atto di alienazione e/o di disposizione di beni immobili e mobili che formano parte del Fondo Patrimoniale, e sulla destinazione delle somme ricavate;
 - h) stabilisce i criteri di ammissione di Benefattori, Sostenitori e Aderenti e delibera i casi di recesso ed esclusione
 - i) approva e modifica i regolamenti interni;
 - j) su proposta del Presidente, nomina il Direttore Esecutivo determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto;
 - k) nomina, anche al proprio interno, direttori nonché institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega;
 - l) provvede all'assunzione e al licenziamento del personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico che sarà disciplinato dalle norme del diritto privato;
 - m) provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori dalla sede legale;
 - n) delibera lo svolgimento di attività diverse ai sensi dell'articolo 3 del presente statuto.
3. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della Fondazione.

Art. 17 - Convocazione del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente della Fondazione.

In caso di necessità, il Presidente può convocarlo ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

2. Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

3. Per quanto riguarda le modalità di convocazione ci si attiene alle seguenti disposizioni:

- a) la convocazione deve essere sempre fatta per iscritto ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima della data della riunione;
- b) in caso di convocazione a mezzo posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai consiglieri;
- c) la convocazione deve contenere data, ora e luogo della riunione; l'ordine del giorno (OdG) deve essere redatto in tutti i suoi punti in modo chiaro;
- d) deve essere messa a disposizione tutta quella documentazione che fornisca ai consiglieri le informazioni necessarie per poter partecipare alla discussione del Consiglio con cognizione di causa;
- e) il Presidente, con i mezzi che riterrà più opportuni e con la diligenza del buon padre di famiglia, deve accertarsi che ai consiglieri sia pervenuta la convocazione;
- f) solo in casi di urgenza, la convocazione può avvenire per le vie brevi ad horas;
- g) i componenti del Consiglio d'Amministrazione possono, prima della seduta, proporre al Presidente qualche nuova questione da trattare non inserita all'OdG; se poi tale questione è stata posta da almeno un terzo dei consiglieri, il Presidente è tenuto a portarla in discussione. Durante la seduta non si può proporre nessuna questione non inserita all'OdG se non con il consenso del Presidente o dietro suo invito.

4. Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 18 - Modalità di funzionamento del Consiglio d'Amministrazione

- 1) Le decisioni sono prese con votazione palese.
- 2) Nelle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti dei presenti
- 3) Le riunioni possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video, o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

In tal caso è necessario che:

- sia consentito al presidente della riunione accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato;
- sia consentito agli intervenuti scambiarsi documentazione, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Art. 19 - Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio d'Indirizzo.
2. Il Presidente della Fondazione dura in carica quattro anni e può essere rinnovato.

Art. 20 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale della Fondazione;
 - b) può delegare al Vice Presidente la direzione, la promozione ed il coordinamento di alcune o anche di tutte le attività della Fondazione;
 - c) convoca e presiede il Consiglio d'Indirizzo, ne fissa l'ordine del giorno e ne dirige i lavori senza diritto di voto;
 - d) convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno e ne dirige i lavori;
 - e) propone al Consiglio d'Amministrazione il Direttore Esecutivo per la nomina;
 - f) cura che vengano osservate le norme del presente Statuto e quelle degli eventuali regolamenti interni.

Art. 21 — Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio d'Indirizzo e dura in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente. Nel caso che venga a cessare dalla propria carica per altro motivo, il Consiglio d'Indirizzo provvede entro un mese ad una nuova nomina.
2. La carica di Vice-Presidente è incompatibile con quella di Direttore Esecutivo.
3. Il Vice-Presidente esercita quelle funzioni che gli vengono delegate in via generale, o di volta in volta, dal Consiglio d'Amministrazione o dal Presidente e può avere la rappresentanza legale della Fondazione.
4. Il Vice-Presidente ha funzioni vicarie e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 22 - Direttore Esecutivo

1. Su proposta del Presidente della Fondazione, il Consiglio d'Amministrazione nomina un Direttore Esecutivo, che sia persona professionalmente qualificata. Il Consiglio d'Amministrazione ne stabilisce il rapporto giuridico e il trattamento economico. Il Presidente della Fondazione può revocarne l'incarico.
2. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e ne redige i verbali.
3. In ordine al buon funzionamento dell'organizzazione della Fondazione, al Direttore Esecutivo spettano le seguenti funzioni, da svolgere sotto la vigilanza del Presidente:
 - a) redigere i documenti e le disposizioni degli organi della Fondazione e tutto ciò che è necessario comunicare;
 - b) tenere il registro dei verbali e delle delibere del Consiglio d'Amministrazione;
 - c) custodire gli archivi della Fondazione.
4. Relativamente ai beni economici della Fondazione, al Direttore Esecutivo spettano le seguenti funzioni:
 - a) tenere la contabilità patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione;
 - b) tenere gli archivi dell'amministrazione della Fondazione;
 - c) redigere il bilancio preventivo della Fondazione;
 - d) redigere il bilancio consuntivo della Fondazione;

- e) redigere il bilancio sociale della Fondazione;
- f) redigere uno scadenzario dettagliato sugli impegni di natura economica della Fondazione;
- g) impegnare le spese dopo aver ottenuto le debite autorizzazioni dal Consiglio d'Amministrazione o dal Presidente; non può, però, impegnare risorse finanziarie non previste nel bilancio preventivo o comunque non ristornate da variazione di bilancio, senza l'approvazione del Consiglio;
- h) accertare le entrate da riscuotere per una certa causale ad una determinata scadenza, approvate dal Consiglio d'Amministrazione;
- i) amministrare i beni della Fondazione e provvedere alla loro manutenzione ordinaria;
- j) concedere, con il consenso del Consiglio d'Amministrazione, l'uso di beni mobili ed immobili della Fondazione.

Art. 23 — Collegio dei Revisori dei Conti

1. Qualora il Fondo Patrimoniale superi la somma di un milione di euro, o su decisione del Consiglio di Indirizzo, sarà costituito il Collegio dei Revisori dei Conti che svolga l'attività di revisione economico - finanziaria della Fondazione.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, di cui uno, nominato dal MIUR, con funzione di Presidente.
3. Gli altri due componenti del Collegio dei Revisori sono nominati dal Consiglio d'Indirizzo. Il Collegio resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere confermati.
4. Il Collegio vigila sull'amministrazione della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo redatte dal Direttore Esecutivo e vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti interni. Esprime il suo parere redigendo apposite relazioni.
5. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti devono risultare nell'apposito libro delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione. Ai componenti del Collegio è corrisposta una indennità di presenza e l'eventuale rimborso delle spese entrambi approvati dal Consiglio di Indirizzo. Possono essere revocati per giusta causa dall'organo che li ha nominati, in qualsiasi momento, anche singolarmente.

Art. 24 — Collegio dei Proviviri

1. Può essere nominato il Collegio dei Proviviri che resta in carica per quattro anni e si compone di tre membri, due dei quali nominati dal Consiglio d'Indirizzo e uno nominato dal Presidente con funzioni di Presidente.
2. Il Collegio dei Proviviri ha il compito di tentare di comporre eventuali conflitti che sorgessero tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donatori, e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme; e di deliberare, quale organo d'appello, circa la decadenza e l'esclusione dal Consiglio d'Amministrazione.
3. Il Collegio dei Proviviri giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. La carica è a titolo gratuito.

Art. 25 - Comitati scientifici

1. Nell'ambito della Fondazione sono costituiti due Comitati scientifici:

- a) il primo orientato alla ricerca scientifica biologica, medica, psicologica, abilitativa epidemiologica e dell'organizzazione dei servizi;
- b) il secondo orientato alla ricerca scientifica metodologico-didattica ed all'innovazione nel campo dell'inclusione scolastica.

2. Il Comitato per la ricerca scientifica fornisce pareri vincolanti al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività da svolgere nel campo di propria pertinenza. Il Comitato scientifico per la ricerca metodologico-didattica e per l'innovazione ed il miglioramento dell'inclusione scolastica fornisce pareri vincolanti al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività da svolgere nel campo di propria pertinenza.

3. I Comitati di cui sopra sono composti ciascuno da almeno 5 membri di riconosciuta indipendenza e prestigio scientifico, compreso il Presidente del Comitato. I componenti dei due Comitati sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, che designa tra essi anche il relativo Presidente, per la durata di quattro anni nell'ambito di una rosa di nomi presentati, per ciascun Comitato, dal Consiglio di Indirizzo sulla base di criteri di documentata competenza, trasparenza ed indipendenza.

I comitati scientifici definiscono i criteri per la valutazione dell'appropriatezza, validità ed innovatività dei progetti che sono presentati alla Fondazione.

Iniziative e progetti promossi dai soci, in linea con le finalità descritte all'art.2, possono essere ammissibili a finanziamento nell'ambito delle medesime procedure di valutazione. I pareri relativi ai progetti, come più in generale i pareri dei comitati scientifici, dovranno sempre essere accompagnati da adeguata motivazione per rispettare il criterio di trasparenza.

Art. 26 - Libri dei Verbali

I verbali delle deliberazioni degli organi della Fondazione devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente dell'organo.

Art. 27 - Bilancio, scritture contabili ed inventario

1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio della Fondazione si compone dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto Gestionale e del Rendiconto Finanziario. I preventivi e i consuntivi vanno redatti nel rispetto delle correnti leggi contabili applicabili agli enti no-profit. I consuntivi devono essere il risultato delle operazioni trascritte nei registri contabili.
3. I Bilanci preventivi e consuntivi costituiscono uno strumento di programmazione, autorizzazione, controllo e verifica del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione amministrativa.
4. Il Direttore Esecutivo, con la collaborazione del Consiglio d'Amministrazione, redige e tiene aggiornato un Inventario del patrimonio della Fondazione, distinguendo i beni che sono per loro natura o per legittima assegnazione destinati al Fondo Patrimoniale.

Art. 28 - Bilancio sociale

1. Il Bilancio Sociale è redatto allo scopo di:
 - consentire alla Fondazione di rendere noto ai propri soci il grado di perseguimento della missione e, in una prospettiva più generale, le responsabilità, gli impegni assunti e i risultati conseguiti;
 - costituire un documento informativo che permetta ai terzi di acquisire elementi utili ai fini della valutazione delle strategie, degli impegni e dei risultati prodotti nel tempo;

- favorire lo sviluppo all'interno della Fondazione di processi di rendicontazione e di valutazione e controllo dei risultati, che possano contribuire ad una gestione più efficace e coerente con i valori della missione,

costituendo eventualmente un Gruppo di Lavoro preposto alla realizzazione delle attività di rendiconto sociale che assicuri il rispetto dei principi di rendicontazione, la raccolta e la sistematizzazione delle informazioni necessarie per la stesura del documento, lo sviluppo delle attività di coinvolgimento dei soci e di diffusione del documento.

2. Il Consiglio d'Amministrazione approva il progetto di Bilancio Sociale e lo sottopone al Consiglio d'Indirizzo entro e non oltre il 31 maggio.

Art. 29 - Limitazioni di spese

1. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per ricostituire il patrimonio a seguito della gestione annuale, prima che per potenziare le attività della Fondazione, acquistare i beni strumentali o incrementare il miglioramento della sua attività.
2. E' vietata la distribuzione degli utili, la cessione di beni, la prestazione di servizi diversi da quelli propri della Fondazione a condizioni più favorevoli a soci, associati, partecipanti e a chi opera e fa parte della Fondazione.

Art. 30 - Elargizioni condizionate

1. Solo con il consenso del Consiglio d'Amministrazione, è consentito accettare donazioni con annesse obbligazioni prolungate ed onerose.

Art. 31 - Albo d'oro

L'Albo d'oro è l'elenco dei Fondatori e Co-Fondatori, Benefattori e Sostenitori. È tenuto nella sede della Fondazione con esposizione al pubblico.

Art. 32 - La rivista della Fondazione

La Fondazione pubblica anche on line una rivista che è organo di stampa della medesima. Attraverso di essa, informa sulla vita della Fondazione tutti coloro che ne sono a vario titolo sostenitori. In essa sarà pubblicato in modo sintetico anche il Bilancio consuntivo.

Art. 33 - Durata della Fondazione

1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata. Se lo scopo della Fondazione diverrà impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diverrà insufficiente, o in generale quando dovessero ricorrere le cause di estinzione previste dalle leggi vigenti, la Fondazione verrà liquidata.
2. La liquidazione viene deliberata dal Consiglio di Indirizzo che provvederà a nominare tre liquidatori, i quali possono essere scelti fra i componenti del Consiglio d'Amministrazione. Il Fondo Patrimoniale e il Fondo di Gestione, dedotte le spese per la liquidazione della Fondazione, sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, , salvo diversa destinazione imposta dalla legge, scelta dal Consiglio di Indirizzo a seguito di delibera presa con la maggioranza del 70% dei voti complessivi.

Art. 34 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 35 - Modifiche statuto

Le modifiche dello statuto sono proposte dal Presidente o da almeno 2/5 dei componenti del Consiglio d'Indirizzo. Ciascuna modifica è approvata con la maggioranza qualificata di almeno 4/5 del Consiglio di Indirizzo.